



CSA Regioni Autonomie Locali

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Goito, 17 – 00185 Roma – Tel. 06-490036 – Fax. 06-4464779
P.e.: coordinamento.csa@csaral.it – Pec: nazionale@pec.csaral.it

Roma, 21/12/2018
Prot. n° 513/SN/CSA

Al Presidente dell'ARAN
Dott. Sergio Gasparrini

OGGETTO: Problematiche inerenti l'incremento del Fondo salario accessorio da parte degli Enti Locali – Interpretazione autentica articoli 56 quinquies, 56 sexies e 16 co.3 del CCNL Funzioni Locali 2016/18.

In premessa, si ricorda che nel CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018, le parti nella dichiarazione congiunta n.5 sono stati concordi che gli incrementi del salario accessorio, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

La problematica immediatamente emersa è che tale dichiarazione congiunta entrava in conflitto con la disposizione contrattuale di cui all'art. 67, comma 2, secondo cui "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75 del 2017" (ossia di non superamento del salario accessorio stanziato nell'anno 2016).

Si evidenzia altresì che le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno certificato positivamente l'ipotesi del CCNL Funzioni Locali 2016/18, prendendo atto della dichiarazione congiunta senza formulare alcuna osservazione critica in merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell'art. 67, comma 2 (aumenti determinati dall'ipotesi contrattuale).

Pertanto, tale certificazione positiva induceva a ritenere che le predette poste possono incrementare stabilmente il "Fondo risorse decentrate" trovando la loro copertura nell'ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, non determinano effetti finanziari.

Tuttavia, in sede di audizione al disegno di legge "concretezza", le stesse Sezioni Riunite hanno fornito una versione differente della loro certificazione positiva, evidenziando come in essa fosse stata rimarcata la necessità di un intervento legislativo chiarificatore, al fine di non perdere le risorse stanziare in sede legislativa.

Tale chiarimento è stato poi formalizzato nel D.L. 14 dicembre 2018, (c.d. Decreto semplificazioni), all'art. 11: "Adeguamento dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione", nel quale non solo vengono salvate le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) e lettera b), ma anche le eventuali risorse addizionali [ultimo periodo comma 1 lettera a) dell'art. 11 Decreto Semplificazioni che così scrive: *...e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico*] che dovessero aprirsi con la nuova finestra contrattuale del 2019-2021, così superando il citato DL 75/2017, come ad esempio tutti quegli incrementi di parte variabile derivanti da specifiche disposizioni di legge (ex Art. 15 c. 1 lett. k del CCNL 1998-2001).

Con ciò premesso, a fronte di una chiarezza che ai nostri occhi si prospetta come inequivocabile, dobbiamo purtroppo riscontrare, ancor oggi, da parte di numerosissimi Enti Locali, la ritrosia ad incrementare i Fondi, con particolare riferimento agli istituti di carattere economico, innovativi e migliorativi previsti dal CCNL, quali, ad esempio, quelli disciplinati dall'art.56 quinquies e dall'art.70 bis.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si richiede un definitivo chiarimento e un intervento diretto presso le Amministrazioni affinché detto incremento abbia corso senza condizioni di sorta.

Infine, si riscontra una problematica applicativa sugli articoli 56 quinquies, 56 sexies e 16 co.3 del CCNL Funzioni Locali 2016/18.

1. **art. 56 quinquies – Indennità di Servizio Esterno:** in relazione all'indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale, si pone un dubbio interpretativo sorgente dal fatto che l'Aran riconduca in maniera univoca il termine "servizio esterno di vigilanza" alla fattispecie "servizio di vigilanza stradale", intendendo altresì che l'indennità deve essere commisurata all' "effettivo svolgimento" del servizio stesso, vale a dire alle ore dedicate al suo espletamento.

Tale orientamento si scontra con la norma contrattuale, che rapporta i servizi di vigilanza esterni a tutte quelle fattispecie di prestazione lavorativa ove il dipendente presta servizio in ambienti esterni e, pertanto, esposto ai rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso.


La relativa compensazione dell'indennità riferita dalla norma alle "giornate di effettivo svolgimento" si deve intendere riproporzionata qualora il servizio copra solo parzialmente la giornata lavorativa.

2. **art. 56 sexies – Indennità di Funzione:** l'orientamento applicativo degli Enti non è uniforme al dettato della norma, in quanto la stessa prevede che: "*Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.*" La locuzione "**connessi al grado rivestito**" pone un **implicito riconoscimento di responsabilità connesso in funzione al grado attribuito al dipendente dall'Amministrazione**, in ossequio ai stessi regolamenti che l'amministrazione ha emanato o a ordinamenti regionali in materia recepiti, mentre gli enti stessi interpretano/applicano la norma come se il personale rientrante nell'articolo medesimo fosse ancora soggetto alle abrogate norme dell'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1/04/1999e s.m.i..
3. quanto all'**art.16 co.3 (Progressione economica all'interno della categoria)**, riguarda la corretta individuazione e applicazione dei criteri aggiuntivi previsti ai fini della progressione economica, giacché taluni Enti intendono tale facoltà del tutto autonoma e quindi ritengono di non dover considerare fra le materie oggetto di contrattazione decentrata quella della definizione delle procedure per le progressioni economiche, come invece espressamente stabilito dall'art.7, co.4, lett. C) del Contratto in epigrafe.

Per tali ultimi motivi si chiede l'interpretazione autentica delle suddette clausole contrattuali con l'attivazione della procedura di cui all'art. 49 del D.lgs. 165/2001, richiamato dall'art. 2, comma 7, CCNL 21/05/2018.

In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti

Coordinamento Nazionale
Dipartimento Polizia Locale
Stefano Lulli



Il Segretario Generale
Francesca Garofalo
REGIONI
AUTONOMIE
LOCALI

